

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2058

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANDI, ADDUCE, ALBERTINI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BONITO, BOTTINO, BOVA, BUFFO, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENTO, CEREMIGNA, CHITI, CUSUMANO, DAMIANI, DE BRASI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FUMAGALLI, GIACHETTI, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, KESSLER, LETTIERI, LUCÀ, LUCIDI, MARIOTTI, MASCIA, MEDURI, NESI, PANATTONI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PREDÀ, RANIERI, ROCCHI, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SABATTINI, SANDI, SCIACCA, SINISCALCHI, TIDEI, TRUPIA, VENDOLA, ZANOTTI**

Disposizioni in materia di istruzione, formazione e aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia

*Presentata il 3 dicembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tormentato dibattito sull'uso delle metodologie della nonviolenza, nel contesto delle operazioni di polizia, ha assunto nuova rilevanza a livello internazionale.

I recenti drammatici avvenimenti caratterizzati da una guerra nuova che minaccia il mondo civile, ripropongono la necessità di un'analisi politica approfondita che si ponga come obiettivo, tra l'altro, la solu-

zione delle gravi questioni aperte, dalla crisi del Medio Oriente ad un nuovo ordine mondiale, la *global governance*.

Si è molto discusso sulle modalità di contrapposizione alla violenza del terrorismo; è evidente che si debba ricorrere senza esitazione all'uso della forza, nel contesto di un'opera di polizia internazionale condotta da parte dei legittimi poteri sovranazionali, per colpire i respon-

sabili, utilizzando le conoscenze e le moderne tecnologie.

Tuttavia non bisogna mai dimenticare che esiste una differenza tra il terrorismo, che in modo spietato e disumano colpisce gli innocenti, e le più tumultuose e a volte violente manifestazioni di protesta.

La capacità di distinguere con nettezza i fenomeni in campo è un caposaldo della cultura della nonviolenza.

Tale capacità di distinzione deve essere favorita, pertanto, da una nuova normativa volta a orientare il comportamento delle Forze dell'ordine.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di stabilire principi ed indirizzi finalizzati ad una moderna formazione e ad un costante aggiornamento professionale delle Forze di polizia, introducendo metodologie didattiche più idonee ad elevare la capacità tecnica ed operativa del personale di tutte le forze impegnate nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (articolo 1).

Si stabilisce inoltre che il Ministro dell'interno impartisca annualmente le direttive generali per l'attuazione dell'attività di istruzione, formazione e aggiornamento degli Istituti ed Accademie di polizia, vigili sugli indirizzi stessi, fissi gli obiettivi e riferisca al Parlamento con una relazione annuale (articoli 2 e 3).

Con l'articolo 4, infine, viene istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale delle Forze di polizia con il compito della promozione di indirizzi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze dell'ordine, rendendo ancora più trasparenti gli orientamenti e i criteri che presiedono alle scelte.

L'aspetto sicuramente più interessante della proposta di legge è costituito dall'introduzione di un principio, largamente presente nel dibattito politico, ma scarsamente inserito nei nostri ordinamenti legislativi, nonostante i valori che hanno ispirato la Costituzione della Repubblica: il principio della nonviolenza.

Questo principio, ripreso dalla presente proposta di legge, è fondamento dei corsi per elevare la capacità tecnica ed opera-

tiva del personale nell'uso di modalità di servizio nonviolente.

Sia la Costituzione che la funzione dello Stato sono basate sull'affermazione della legalità, della difesa della democrazia, della garanzia di sicurezza e dei diritti dei cittadini.

Soprattutto questi due ultimi principi (garanzia di sicurezza e dei diritti) necessitano di un impegno prioritario dello Stato, di cui un aspetto fondamentale è costituito dall'uso delle tecniche e delle strategie della nonviolenza. Soprattutto, la Costituzione con l'articolo 2 « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) » e con l'articolo 27, terzo comma « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (...) », ha inequivocabilmente esaltato i valori contenuti nell'insieme della Carta costituzionale ed attualmente ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Un'altissima qualificazione in tal senso è attuata dall'ONU per il personale specializzato in interventi di *peace-keeping* e dai dipartimenti universitari di *peace-research*.

La nonviolenza non significa astensione, né passività o indifferenza, ma va intesa come opposizione alla violenza, come impegno attivo e affermazione della responsabilità, come lotta alla sopraffazione. Non ideologia o fede religiosa, ma teoria-prassi, non dogmatica né autoritaria, che assegna un ruolo indispensabile alla responsabilità personale.

Non c'è dubbio che i fatti di Genova hanno reso ancora più urgente una scelta in tal senso. Naturalmente la possibilità di avere Forze di polizia così addestrate richiede che ci sia, da parte dei movimenti pacifisti, la volontà coerente ed inflessibile di isolare i violenti.

Ciò comporta, come è stato affermato dal centro di ricerca della pace, dalla rete di Lilliput, dalla *Pax Christi* e dalle altre associazioni pacifiste nonviolente, l'esigenza di non accettare la comune partecipazione alle manifestazioni pubbliche di movimenti e forze differenti tra loro, sul tema pregiudiziale della violenza.

L'esperienza di Genova dimostra, ancora una volta, che contro la violenza

occorre operare sia dal lato delle Forze di polizia che da quello del movimento popolare: quindi tenere assieme, in un'unica manifestazione, tutte le forme di testimonianza e di azione favorisce la spirale delle due violenze e la loro obiettiva connivenza. Si dovrà agire pertanto su versanti diversi, dai valori morali alle tecniche comunicative, alle strategie di intervento sociale e di gestione dei conflitti.

Si tratta di diffondere sempre più nelle Forze di polizia e nella società, un progetto di convivenza di tutti gli esseri umani.

Dalla nonviolenza posta a base della formazione delle Forze di polizia può venire un impulso nuovo per l'affermazione di principi fondamentali della Costituzione e l'applicazione dei concetti etici e giuridici contenuti nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme di principio).*

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono svolti mediante programmi ed attività didattiche ispirati ai valori della Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27, e ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

## ART. 2.

*(Direttive del Ministro dell'interno).*

1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:

a) impartisce annualmente le direttive generali per l'attività di istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli Istituti e delle Accademie delle Forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza dei valori e l'uso delle tecniche, delle modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza;

b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente e sia nell'intero ciclo di istruzione;

c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze di polizia;

d) fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

e) si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle Forze di polizia sia per l'adozione della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

### ART. 3.

*(Relazione annuale sull'attività di istruzione, formazione e aggiornamento).*

1. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere, entro il 30 settembre, una relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti di istruzione delle Forze di polizia, nella quale siano esposti:

a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno;

b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

c) i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica sia per la verifica dei risultati;

d) i risultati raggiunti sia in termini di formazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine e grado sia in termini di miglioramento, qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, comprese le metodologie di servizio nonviolento;

e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti di istruzione delle Forze di polizia e del miglioramento continuo della qualità dei *curricula* formativi.

## ART. 4.

*(Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia).*

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze di polizia, è istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.

3. Il Comitato:

a) elegge al suo interno il presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

b) svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

c) discute e valuta la relazione di cui all'articolo 3;

d) trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso dai relativi lavori alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, può deliberare di ascoltare il Ministro dell'interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle Forze di polizia e chiunque altro ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle Forze di polizia.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0024120\*